

Edizione di sabato 10 Ottobre 2020

ADEMPIMENTI

Nel modello 770/2020 gli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2019
di Luca Mambrin

ADEMPIMENTI

Nel modello 770/2020 gli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2019

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

DIRITTO E FISCALITÀ DEL TRUST

Scopri le sedi in programmazione >

Entro il prossimo **02.11.2020** i contribuenti che, nel corso del **2019**, hanno **corrisposto utili e proventi ad essi equiparati** dovranno presentare il modello 770 compilando i **quadri SI e SK**.

Il **quadro SI** deve essere utilizzato per indicare gli **utili, pagati nell'anno 2019**, derivanti dalla **partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires**, nonché per l'indicazione dei dati relativi ai **proventi equiparati agli utili**. Gli utili devono essere indicati con **esclusivo riferimento alla data di incasso: non rileva la data di delibera dei dividendi**.

In particolare, nel **rigo SI3**, denominato prospetto degli **"Utili pagati nell'anno 2019 in qualità di emittente"** le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Ires devono indicare gli **utili pagati nell'anno 2019 in qualità di emittente**, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., a **prescindere dall'effettuazione o meno delle ritenute previste**.

UTILI PAGATI NELL'ANNO 2019 IN QUALITÀ DI EMITTENTE	SI3	1
--	-----	---

Nei righi da **SI4** a **SI14**, denominato prospetto degli **"Utili e proventi equiparati"**, devono essere indicati:

- gli **utili da partecipazione** o di **interessi riqualeficati utili** ai sensi dell'[articolo 98 Tuir](#);
- **proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati** di cui all'[articolo 44, comma 2, lett. a\), Tuir](#);
- utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** di cui all'[articolo 44, comma 1, lett. f\), Tuir](#),

compresi quelli di **fonte estera**, sia nel caso in cui siano stati **assoggettati a ritenuta** sia nel caso in cui **non lo siano stati**.

UTILI E PROVENTI EQUIPARATI		Somme pagate nel 2019	Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate	Tipo
SI4	1	2	3	4	5	
			%			
SI14			non assoggettate			

Nel **quadro SK** devono essere invece indicati:

- i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di **utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires**, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2019, ad esclusione di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ed imposta sostitutiva;
- i dati relativi ai **proventi** derivanti da titoli e **strumenti finanziari** di cui all'**articolo 44, comma 2, lett. a)**, da **contratti di associazione** in partecipazione e **cointeressenza** nonché i dati relativi agli **interessi riqualeficati** ai sensi dell'[articolo 98 Tuir](#);
- i dati relativi agli **utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate** (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto;
- i dati relativi ai **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 27-bis e 27-ter D.P.R. 600/1973](#).

Non vanno invece indicati gli **utili percepiti dai soggetti** di cui all'[articolo 74 Tuir](#), **Stato ed enti pubblici**.

In merito alle corrette **modalità di tassazione** degli utili e quindi di compilazione dei quadri SI e SK bisogna ricordare che la **Legge di Bilancio 2018**, modificando l'[articolo 47 del Tuir](#) e l'articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973 ha allineato il **trattamento fiscale dei dividendi** derivanti dal possesso di **partecipazioni qualificate** percepiti da **persone fisiche non imprenditori** a quello previsto per **le partecipazioni non qualificate**, con l'applicazione della **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**.

Tale modifica riguarda **solo le persone fisiche non imprenditori**, mentre rimane invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:

- da **imprenditori individuali** (persone fisiche in regime d'impresa) e **società di persone** con tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14%;
- dalle società di capitali con base imponibile pari al 5%.

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione solo per **gli utili prodotti a decorrere dal 01.01.2018**.

è prevista tuttavia una specifica **disciplina transitoria** in forza della quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**, deliberate dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al [al D.M. 26.05.2017](#).

Pertanto:

- agli **utili prodotti fino al 2017** e la cui distribuzione è stata deliberata **dal 01.01.2018 al 31.12.2022** risultano applicabili le disposizioni [del M. 26.05.2017](#) (aliquote progressive Irpef su una base imponibile del 40%, 49,72% e 58,14%);
- dagli **utili prodotti dal 1.1.2018** è efficace la nuova disposizione, **con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%**.

Per le delibere adottate dal **01.01.2018 al 31.12.2022** relative ad **utili prodotti fino al 2017** i dividendi concorrono alla determinazione del **reddito complessivo** del soggetto percettore in base all'anno di maturazione ovvero:

- nella misura del **40%** se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del **49,72%** se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del **58,14%** se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

È importante a tal fine mettere in evidenza che, a decorrere **dalle delibere** di distribuzione dei dividendi successive a quelle aventi ad oggetto l'utile 2016, **si considerano distribuiti per primi gli utili formati negli esercizi meno recenti**, quindi prioritariamente quelli formati con utili prodotti fino all'esercizio 2007, poi fino all'esercizio 2016 ed infine quelli relativi all'esercizio 2017.